

AUTOTUTELA

REGIONE	2010	2011	2012	2013	Totale
Abruzzo	0	0	0	0	0
Basilicata	0	0	0	0	0
Bolzano	0	0	0	0	0
Calabria	10	0	0	0	10
Campania	0	0	0	0	0
Emilia Romagna	24	24	52	14	114
Friuli Venezia	9	40	45	58	152
Giulia					
Lazio	168	356	235	248	1007
Liguria	0	0	15	9	24
Lombardia	120	0	0	0	120
Marche	27	33	21	50	131
Molise	0	0	9	0	9
Piemonte	56	45	53	68	222
Puglia	52	99	39	263	453
Sardegna	13	0	0	0	13
Sicilia	0	0	229	290	519
Toscana	0	0	0	76	76
Trento	5	6	0	17	28
Umbria	0	0	9	38	47
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Veneto	33	48	105	83	269
Totale generale	517	651	812	1214	3194

VERIFICHE FISCALI






REGIONE	2010	2011	2012	2013	Totale
Abruzzo	0	25	6	2	33
Basilicata	0	0	1	0	1
Bolzano	0	0	0	0	0
Calabria	0	0	0	0	0
Campania	0	0	0	0	0
Emilia Romagna	20	19	19	2	60
Friuli Venezia	3	2	2	9	16
Giulia					
Lazio	0	23	0	0	23
Liguria	5	0	2	8	15
Lombardia	0	0	0	0	0
Marche	2	2	0	7	11
Molise	0	0	2	1	3
Piemonte	0	0	0	0	0
Puglia	32	16	4	0	52
Sardegna	0	2	3	3	8
Sicilia	0	0	5	2	7
Toscana	0	0	0	0	0
Trento	0	0	0	1	1
Umbria	0	0	3	9	12
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Veneto	0	0	0	0	0
Totale generale	62	89	47	44	242

TRIBUTI LOCALI

REGIONE	2010	2011	2012	2013	Totale
Abruzzo	0	20	19	52	91
Basilicata	0	0	3	4	7
Bolzano	0	0	0	0	0
Calabria	0	0	0	0	0
Campania	0	0	0	0	0
Emilia Romagna	32	19	28	35	114
Friuli Venezia	3	8	0	6	17
Giulia					
Lazio	16	21	70	48	155
Liguria	20	0	19	20	59
Lombardia	45	0	0	0	45
Marche	7	12	10	34	63
Molise	4	0	4	8	16
Piemonte	19	8	17	29	73
Puglia	78	25	20	61	184
Sardegna	27	12	36	29	104
Sicilia	0	0	0	0	0
Toscana	0	0	0	34	34
Trento	6	2	8	17	33
Umbria	0	5	0	13	18
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Veneto	0	0	0	0	0
Totale generale	257	132	234	390	1013

ISTANZE VARIE

REGIONE	2010	2011	2012	2013	Totale
Abruzzo	96	115	71	74	356
Basilicata	30	28	38	31	127
Bolzano	89	90	42	87	308
Calabria	119	157	104	151	531
Campania	449	621	455	474	1999
Emilia Romagna	113	107	117	125	462
Friuli Venezia	36	30	29	26	121
Giulia					
Lazio	64	218	245	211	738
Liguria	83	131	94	99	407
Lombardia	446	0	439	452	1337
Marche	59	56	103	30	248
Molise	25	19	47	23	114
Piemonte	1917	217	282	276	2692
Puglia	211	123	138	176	648
Sardegna	124	99	132	106	461
Sicilia	500	623	351	148	1622
Toscana	213	161	146	78	598
Trento	46	54	46	43	189
Umbria	95	57	42	12	206
Valle d'Aosta	133	24	16	18	191
Veneto	146	59	97	59	361
Totale generale	4994	2989	3034	2699	13716



Il volume complessivo delle pratiche analizzate dai Garanti negli ultimi quattro anni di attività è di 19.598. Dall'andamento prospettato, si rilevano informazioni interessanti in tema di raffronto a livello regionale e, quantitativamente, nell'intero comparto nazionale. Da queste emerge che le richieste dei contribuenti hanno continuato a riguardare, in prevalenza, l'autotutela e i rimborsi.

Nella categoria “Istanze varie” sono ricomprese le segnalazioni di irregolarità commesse dagli Uffici finanziari, denunce di carenza di motivazione, mancate risposte ai quesiti dei contribuenti e semplici richieste d’informazioni, spesso estranee alle competenze funzionali del Garante. Per semplicità espositiva vi sono state, inoltre, inserite le questioni non inquadrabili nelle macrovoci elencate nei precedenti prospetti.

Di seguito si evidenziano le principali osservazioni dei Garanti sulle materie oggetto di intervento ed alcune problematiche di interesse per l’esercizio delle funzioni.

2.1 I rimborsi

La questione dei ritardi nelle procedure di pagamento dei rimborsi costituisce, da sempre, una delle principali cause di conflittualità tra contribuenti e fisco.

Le istanze di rimborso continuano, infatti, ad essere oggetto di lamentele da parte dei contribuenti, i quali, sono spesso costretti a restare in attesa di ricevere il dovuto senza essere edotti dei motivi di ritardo e senza alcuna informazione sugli uffici competenti a definire le pratiche, sui tempi e sui modi di corresponsione dei rimborsi spettanti.¹¹

Nei casi in cui i contribuenti si rivolgono al Garante per segnalare ritardi nell’erogazione dei rimborsi, la risposta degli Uffici tributari è quasi sempre collegata alla insufficienza di fondi assegnati dagli Organi centrali, che impedisce agli Uffici stessi di liquidare, in molti casi, i rimborsi già convalidati.

Rispetto a tali istanze il Garante, in genere, si attiva inviando agli Uffici una lettera di sollecito al pagamento o di richiamo al rispetto dei termini.

In diversi casi, l’intervento del Garante ha avuto esiti positivi, come nella Regione Abruzzo a seguito di alcune segnalazioni dei contribuenti relative ai ritardi nell’erogazione di rimborsi IVA.¹²

¹¹ Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2013, pag. 4; Garante del contribuente del Molise, Rel. II sem. 2013, pag. 3.

¹² Garante del contribuente dell’Abruzzo, Rel. II sem. 2013, pag. 3.

2.2 L'esercizio dell'autotutela

Riguardo all'autotutela, l'art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000 dispone che il Garante ha il potere di attivare "le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente".¹³

Tale previsione rappresenta uno dei settori di maggior interesse per i contribuenti, poiché l'intervento del Garante è considerato un efficace mezzo di sostegno all'iniziativa intrapresa nei confronti dell'Ufficio tributario per indurlo ad annullare o rettificare l'atto impositivo, ovvero, uno strumento per rafforzare la domanda proposta con il ricorso al giudice tributario e, ancora, per valutare la convenienza di tale ricorso.

Fin dalla prima fase di attivazione del Garante, si sono verificati casi in cui i contribuenti hanno presentato le istanze di esercizio dell'autotutela per violazione della normativa tributaria direttamente al Garante, omettendo del tutto il rapporto diretto con il fisco, quasi che al Garante fossero attribuiti poteri sostitutivi in tutta l'area tributaria, nell'erroneo convincimento che tale competenza spetti in relazione a tutti gli atti emessi dagli Uffici ed ottenere così l'annullamento, totale o parziale di qualsiasi atto amministrativo. Questa circostanza, come noto, non è prevista dal legislatore.

Nessun Garante, in ogni caso, sostiene che a tale figura competa un potere di annullamento o revoca dell'atto ritenuto illegittimo ovvero di dare inizio alla procedura di autotutela, con conseguente obbligo dell'Ufficio finanziario di attenersi alle sue direttive; tutti concordano, invece, nel ritenere che la *mission* istituzionale dell'Organo impone di limitarsi a denunciare l'illegittimità e, quindi, ad invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Ciò genera disorientamento e malcontento nei contribuenti, privi di ogni possibilità di critica o contestazione del provvedimento di rigetto, considerato ingiusto o non appagante.¹⁴

¹³ L'autotutela è regolata dall'art. 2-quater, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564. L'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria è disciplinato con il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

¹⁴ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 4.

Resta, purtroppo, irrisolto il problema della tutela del contribuente di fronte al rifiuto dell'Amministrazione.

Sulla questione, si è pronunciata la Corte di Cassazione, IV Sez. civ., con ordinanza del 18 giugno 2012, n. 10020, che ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal contribuente avverso il diniego di autotutela, in quanto privo dell'indicazione dell'interesse pubblico da porre a base dell'esercizio del potere di autotutela.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato: *"Ne consegue che contro il diniego dell'amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 11457/2010; n. 16097/2009). Giacchè fuori dalla ridetta situazione, l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo – stante la relativa discrezionalità – non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle commissioni tributarie (v. sez. un. N. 3698/2009)".*

Pertanto, nessun rimedio o gravame è previsto in favore del contribuente, il quale può soltanto proporre istanza per l'annullamento dell'atto illegittimo o infondato.

Tuttavia, va segnalato che l'indirizzo della Suprema Corte di fronte al mancato esercizio di autotutela è quello di riconoscere il diritto dell'interessato al risarcimento del danno (Corte Cass., Sez. III, sent. n. 698 del 19 gennaio 2010 e sent. n. 5120 del 3 marzo 2011). Ciò deve essere tenuto in debita considerazione dall'Amministrazione finanziaria, che deve porre particolare cautela in caso di diniego dell'autotutela, essendo possibile una eventuale azione risarcitoria nei confronti dei funzionari autori del diniego.

Premesso ciò, la procedura di autotutela si considera esaurita, quindi, con l'emissione, da parte dell'Ufficio competente, di un motivato provvedimento di accoglimento o di rigetto della istanza di autotutela, proposta dal contribuente o introdotta dal Garante.

Alcuni problemi sorgono soprattutto nei casi in cui gli Uffici non intendono esercitare l'autotutela tributaria, nonostante sussistano i presupposti di legge, difendendo

il proprio operato. Tale comportamento, secondo il Garante dell’Abruzzo, “*oltre a ledere il principio di buona amministrazione e ad incrinare il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente preclude di conseguire gli effetti deflattivi del contenzioso tributario... il che eviterebbe, altresì, all’Amministrazione finanziaria, ove soccombente in giudizio, l’onere economico del pagamento delle spese e, in alcuni casi, anche di vedersi esposta ad azioni risarcitorie*”.¹⁵

Alcuni Garanti ritengono che tale questione potrebbe essere risolta qualora il legislatore preveda la possibilità di proporre ricorso a tale Organo avverso la decisione di rigetto, conferendogli “*il potere di valutarla, di rilevarne i vizi di illegittimità o di infondatezza dedotti e di considerarla momentaneamente inefficace, con immediato rinvio all’ufficio per nuovo esame e per nuova decisione, questa volta definitiva, alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti con la pronuncia di temporanea inefficacia adottata dal Garante*.”¹⁶

Tuttavia, nonostante tali difficoltà riscontrate nella procedura di autotutela attivata per il tramite del Garante, le richieste di autotutela hanno più volte trovato una soluzione positiva, a riprova che non vi è un rifiuto pregiudiziale da parte degli Uffici, ma quando le ragioni del contribuente sono evidenti, non si verificano ostacoli all’annullamento dell’atto.¹⁷

La ragionevolezza dimostrata in alcuni casi dai rappresentanti dell’Amministrazione, rende ormai superata l’idea espressa alcuni anni fa circa un’opposizione preconcetta a rivedere il proprio operato.¹⁸

Come si evince dalle relazioni sull’attività del Garante del contribuente per l’anno 2013, permane il ricorso massiccio all’istituto dell’autotutela da parte dei contribuenti, indice della tendenza a sottrarsi all’onerosità delle spese di assistenza tecnica del giudizio tributario, nonché ad ottenere una consulenza gratuita prima della proposizione del ricorso giurisdizionale.

¹⁵ Garante del contribuente dell’Abruzzo, Rel. II sem. 2013, pag. 2.

¹⁶ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 5.

¹⁷ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2013, pag. 11.

¹⁸ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2013, pag. 8.

Il Garante del Lazio evidenzia, inoltre, che il dato significativo dell'elevata percentuale di accoglimento delle istanze di autotutela *"costituisce il profilo più incisivo delle funzioni attribuite al garante nel rapporto contribuente-fisco, ingenerando il procedimento di autotutela, non più rimesso alla discrezionalità dell'ufficio finanziario, ma alla doverosità dell'emanazione di un provvedimento conclusivo di un iter con altrettanto dovere di attivazione, che fa capo al Garante nel pieno contraddittorio tra le parti"*.¹⁹

Per queste ragioni, i Garanti manifestano costantemente l'esigenza di delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti e di chiarire che l'attivazione della procedura di autotutela non deve essere più considerata dagli Uffici finanziari un semplice invito a procedere, ma un impegno a valutare con attenzione le delibere dei Garanti che hanno ad oggetto una simile richiesta: delibere che possono essere disattese, a loro giudizio, solo a fronte di una motivazione adeguata.

2.3 Le verifiche fiscali

Lo Statuto dei diritti del contribuente, all'art. 12, prevede specifiche garanzie per il contribuente sottoposto a ispezioni e controlli contabili effettuati dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza. Si tratta di regole tese a consolidare disposizioni generali e di garanzia in modo da assicurare, da parte dell'Erario, il pieno rispetto della giustizia e dell'obiettività dell'azione tributaria.

Come osserva il Garante del Molise, *"nella fase di attuazione delle norme tributarie, l'esercizio dei poteri di indagine, attribuiti dalla legge agli Uffici finanziari e alla Guardia di Finanza, rappresenta un momento estremamente delicato e cruciale, dato che la giustapposizione ideale tra interesse pubblico ed interesse del contribuente, di cui all'art. 53 della Costituzione, si traduce molto spesso in un contrasto tra la posizione predominante dell'Amministrazione finanziaria e la sfera di libertà del cittadino-contribuente: il rapporto tra fisco e contribuente deve tuttavia essere sempre caratterizzato dalla trasparenza e dal*

¹⁹ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2013, pag. 9.

necessario rispetto delle norme che disciplinano la corretta acquisizione delle prove al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle stesse in sede di accertamento.”

Lo stesso Garante auspica una sempre maggiore apertura alla tesi della tutela immediata che in molti casi consentirebbe di evitare il rinvio della problematica a un giudizio lungo e complesso che non giova né al contribuente né all'efficacia dell'azione accertativa del fisco.²⁰

Particolare attenzione alle verifiche fiscali è stata dedicata dal Garante delle Marche, in quanto, a suo parere, *“gli interessi coinvolti nel corso delle verifiche sono di grande rilievo: da una parte la libertà personale e lo svolgimento senza intralci dell'attività dell'impresa, dall'altra l'esigenza dello Stato di curare gli interessi dell'erario e il giusto rispetto della normativa, soprattutto dal punto di vista dell'evasione fiscale”*.²¹

La maggioranza dei Garanti non ha, tuttavia, segnalato, nel corso del 2013, particolari situazioni lesive o dannose per aziende e contribuenti circa le modalità degli accessi dalla Guardia di Finanza ovvero dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che sempre più operano nel rispetto dei diritti e delle garanzie del contribuente previsti dalle norme dello Statuto dei diritti del contribuente.

3. I provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000, l'Agenzia deve rispondere alle richieste e agli interventi del Garante entro il termine di trenta giorni.

I Garanti hanno espresso valutazioni positive circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli Uffici finanziari sia centrali che locali.²²

²⁰ Garante del contribuente del Molise, Rel. annuale 2013, pag. 4.

²¹ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2013, pag. 12.

²² Garante del contribuente della Toscana, Rel. I sem. 2013, pag. 3; Garante del contribuente della Lombardia, Rel. I sem. 2013, pag. 2; Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2013, pag. 11; Garante del contribuente della Provincia autonoma di Bolzano, Rel. I sem. 2013, pag. 2; Garante del contribuente dell'Emilia Romagna, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

A conferma del buon livello di collaborazione con gli Uffici finanziari, il Garante di Trento sottolinea la fattiva collaborazione in termini di recepimento delle proprie richieste e segnalazioni da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione.²³

Dello stesso avviso è il Garante della Valle d’Aosta per il quale le relazioni con gli Uffici finanziari *“sono ottime e improntate a puntuale rispondenza”*.²⁴

Il Garante dell’Umbria considera costruttivi i rapporti che intercorrono con l’Amministrazione finanziaria, con la Guardia di Finanza, con gli Uffici tributari degli enti locali e con Equitalia, così come il Garante del Friuli Venezia Giulia dà atto che i rapporti con l’Amministrazione finanziaria sono improntati sulla collaborazione, *“pur nell’ambito delle competenze, di regola configgenti, attribuite al Garante del Contribuente, con particolare riferimento all’attivazione dell’istituto dell’autotutela”*.²⁵

Anche il Garante del Lazio ha confermato l’immediata trattazione delle istanze e la loro celere soluzione da parte degli Uffici, evidenziando il duplice effetto dell’attività specifica del Garante: tutelare l’affidamento del contribuente circa la garanzia della legalità ed imparzialità dell’operato dell’Ufficio finanziario nonché evitare contese giudiziarie gravose per entrambe le parti, considerati i tempi di definizione delle liti e l’inevitabile aggravio delle spese giudiziali.²⁶

La maggioranza dei Garanti precisa che la naturale contrapposizione fra le parti non ha mai determinato momenti di pregiudizievole conflittualità e che, comunque, il rapporto con gli Uffici finanziari si è sviluppato sempre, anche in caso di disaccordo, alla massima disponibilità per la comune ricerca di un accordo, sia per la difesa dei contribuenti sia per la corretta applicazione delle norme tributarie.

Non mancano, tuttavia, i Garanti che evidenziano situazioni di criticità nel rapporto di collaborazione con gli uffici finanziari.

²³ Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento, Rel. II sem. 2013, pag. 9.

²⁴ Garante del contribuente della Valle d’Aosta, Rel. I sem. 2013, pag. 5.

²⁵ Garante del contribuente dell’Umbria, Rel. annuale 2013, pag. 3; Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

²⁶ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2013, pag. 9.

Il Garante della Basilicata, nel rilevare che le risposte degli Uffici delle Entrate vengono di regola fornite nel termine di 30 giorni, rileva tuttavia alcune criticità riscontrate con gli stessi Uffici nel procedimento di autotutela nei casi in cui il Garante lo avesse segnalato *"Col risultato poi favorevole, in tutto o in parte, al contribuente nel successivo e conseguente procedimento giudiziario"*.²⁷

In particolare il Garante della Puglia lamenta che gli Uffici finanziari comunicano soltanto alla Direzione regionale delle Entrate l'esito delle segnalazioni del Garante. Tale comportamento sarebbe contrario allo Statuto dei diritti del contribuente secondo cui il Garante ha come interlocutori diretti gli Uffici competenti in quanto, avendo la gestione del rapporto giuridico in contestazione, sono i soli in grado di fornire documenti e chiarimenti sul rapporto stesso (art. 13, comma 6, della legge n. 212 del 2000).²⁸

Il Garante della Sardegna segnala che alcuni uffici della Regione rispondono alle richieste con notevole ritardo, impedendo la tempestiva definizione delle pratiche.

Tale Garante valuta positivamente l'accordo stipulato in data 16 luglio 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'Agenzia delle Entrate, che, all'art. 3 punto 8, *conformemente al disposto dell'art. 13 dello Statuto*, impegna ad osservare il termine di 30 giorni per le risposte da fornire al Garante.²⁹

Analogamente, il Garante della Campania ha rilevato che una eccessiva durata della trattazione delle pratiche, oltre a svilire l'impegno di tale Organo, lede il prestigio degli Uffici. Il Garante ha quindi sensibilizzato gli Uffici periferici - a volte con l'intervento di funzionari della Direzione regionale delle Entrate - richiedendo una corretta osservanza delle regole *"per evitare che, da un lato ne risulti pregiudicato il prestigio del Garante e dall'altro restino incrinati i rapporti di fiducia e di affidamento tra i cittadini e l'Amministrazione Finanziaria"*.³⁰

²⁷ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. II sem. 2013, pag. 3.

²⁸ Garante del contribuente della Puglia, Rel. II sem. 2013, pag. 2 e pag. 5.

²⁹ Garante del contribuente della Sardegna, Rel. II sem. 2013, pag. 5.

³⁰ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2013, pag. 6.

4. L'attivazione dei poteri

Al pari di quanto segnalato nelle relazioni degli scorsi anni, i Garanti concordano nel riconoscere come loro prerogativa la possibilità di esercitare le funzioni previste dal citato art. 13 non solo su richiesta dei contribuenti, ma anche d'ufficio, a seguito, ad esempio, di articoli della stampa specializzata da cui emergano irregolarità o disfunzioni dell'Amministrazione tali da incrinare il rapporto di fiducia con i contribuenti. I Garanti, infatti, ritengono corretto recepire le dichiarazioni non scritte dei contribuenti quando non sia possibile acquisire per motivi diversi (carenze culturali, difetto di assistenza) la segnalazione scritta, che è ritenuta, comunque, la forma ordinaria per richiedere l'intervento del Garante.

Quasi tutti i Garanti privilegiano come prima forma di contatto con i contribuenti quella dell'ascolto in via informale e/o telefonico, soprattutto per venire incontro, in alcuni casi, alle difficoltà di parcheggio nelle zone prossime agli Uffici; infatti, il modello organizzativo cui hanno improntato l'attività si basa su procedure semplici, dirette ad agevolare i contribuenti nella presentazione delle segnalazioni.

Per facilitare i contribuenti nella presentazione delle istanze, queste a volte sono prodotte anche verbalmente al personale di segreteria, che, dopo l'esposizione del caso segnalato, formalizza la procedura con la redazione di un regolare verbale, successivamente protocollato e posto in trattazione.

Per quanto riguarda, invece, le normali modalità di presentazione, si è constatato, in base alle istanze ricevute, che il relativo invio è effettuato abitualmente tramite posta ordinaria, fax e posta elettronica. Durante la gestione della pratica, i Garanti si adoperano per instaurare un buon rapporto con gli interlocutori, fornendo in tempi rapidi ai contribuenti (sia di persona che per le vie brevi) informazioni dettagliate sulle procedure da seguire caso per caso e, in generale, sulle procedure più idonee e utili per la soluzione dei problemi prospettati.³¹

³¹ Garante del contribuente della Liguria, Rel. II sem. 2013, pag. 3.

Tutto ciò ha contribuito a realizzare un positivo incremento di richieste soprattutto provenienti dalla categoria dei professionisti.

E' opportuno segnalare che il dialogo con un Organo neutrale e indipendente incontra il favore dei contribuenti e concorre alla riduzione del livello di conflittualità tra fisco e contribuente qualora all'interessato siano chiari i motivi per i quali la contestazione non sarebbe validamente sostenibile in sede giurisdizionale.

I Garanti offrono indicazioni e consigli a tutela del contribuente anche quando non ci sono fondate ragioni per un loro intervento, contribuendo in tal modo a rafforzare il rapporto di fiducia e cooperazione tra i soggetti interessati.

In alcuni casi, come segnalato dal Garante del Piemonte, l'intervento del Garante ha consentito di pervenire all'adozione da parte degli Uffici finanziari di provvedimenti di annullamento o rettifica in autotutela di atti illegittimi o comunque errati, grazie alla instaurazione di un effettivo contraddittorio tra contribuente e Ufficio, costantemente informati delle reciproche osservazioni; tale contraddittorio si è rivelato utile anche nei casi in cui il contribuente non sia pervenuto al risultato atteso, perché è comunque riuscito a chiarire la sua posizione e a ricevere spiegazioni sulle ragioni a fondamento delle decisioni degli Uffici.³²

In altri casi, invece, i contribuenti hanno richiesto l'intervento del Garante quando la cartella esattoriale sia già stata emessa e/o addirittura sia iniziata l'esecuzione forzata, lamentando come gli atti di accertamento che precedono tale momento non siano stati portati a loro effettiva conoscenza a causa di sistemi di notificazione che prescindono da una effettiva conoscenza dell'atto.³³

Ciò appare utile per inquadrare la figura del Garante nello svolgimento del compito che la legge gli riconosce riguardo le segnalazioni dei contribuenti.

³² Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2013, pag. 11.

³³ Garante del contribuente della Provincia autonoma di Bolzano, Rel. I sem. 2013, pag. 2.

Il Garante non sanziona, ma, in ottemperanza all'interpretazione letterale dell'art. 13 della legge n. 212 del 2000, attiva i procedimenti di riesame che l'Amministrazione stessa potrebbe attivare per proprio conto.

Il Garante non può, pertanto, sostituirsi all'Amministrazione, ma l'incidenza sull'azione amministrativa deriva dalla fondatezza della motivazione dei suoi atti d'iniziativa per l'adozione dei provvedimenti di autotutela e dal potere di denunciare, nelle diverse sedi, il rifiuto dell'Amministrazione di provvedere nei casi in cui ciò avvenga nonostante sussistano i presupposti per il ritiro dell'atto. In altre parole, osserva il Garante dell'Umbria, va necessariamente motivata l'effettiva sussistenza di *"disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli degli Uffici"*.

Tuttavia, il potere di attivare la procedura di autotutela, secondo il Garante dell'Umbria, *"si va affermando come una forma di intervento molto apprezzata dai contribuenti per il sostegno nei confronti dell'ufficio tributario dei propri diritti e ciò sia in modo preventivo che alternativo rispetto al ricorso al giudice tributario. E tale apprezzamento si diffonde nonostante la pacifica natura sollecitatoria e non vincolante dell'iniziativa del Garante"*.³⁴

5. Le iniziative di comunicazione

I Garanti, da sempre, segnalano la necessità di una maggiore informazione sullo Statuto dei diritti del contribuente in generale, sul ruolo del Garante e sulle relative funzioni.

Solitamente, la comunicazione relativa all'istituzione e all'attività dei Garanti è realizzata a livello regionale dagli stessi Garanti, mentre la comunicazione sullo Statuto del contribuente è svolta dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate attraverso i rispettivi siti. Al riguardo, si ricorda che il Dipartimento delle Finanze ha dedicato, all'interno del sito www.finanze.gov.it, un'apposita sezione allo Statuto del contribuente e ai Garanti, per fornire un archivio informativo aggiornato per tutti i cittadini che vogliono

³⁴ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. annuale 2013, pag. 10.